



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/125

del 28.11.2022

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti - DPE

SERVIZIO: del Genio Civile di Chieti - DPE017

OGGETTO: Comune di Rocca San Giovanni (CH). Intervento Urgente per la messa in sicurezza e consolidamento frana in località Novella-Santa Calcagna, ai sensi dell'art.2 della LR.17/1974 come modificato ed integrato dalla LR 36/2020.

Importo finanziato €. 200.000,00 – CUP: C51J22000140002 - CIG: 9344441CA5.

Autorizzazione all'impresa appaltatrice MAR APPALTI srl –S.S.150 Fraz. Val Vomano - Penna Sant' Andrea (TE) a subappaltare i lavori, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i, all'Impresa D'ORSINI SRL, con sede in Crognaleto (TE) Frazione Tottea n.snc - P.I. 01689890679.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 – tutt'ora ancora in vigore ai sensi dell'art. 216- Disposizione transitorie e di coordinamento del richiamato D.lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l'art.113 "Incentivi per funzioni tecniche";

VISTA la nota prot. 1671 del 25.02.2022 del Comune di Rocca San Giovanni, acquisita al protocollo del Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti in pari data con nr RA/0074268/22, con la quale, in conseguenza della frana avvenuta in località Novella-Santa Calcagna, è stato chiesto l'avvio della procedura ai sensi della LR 36/2020 di modifica ed integrazione alla LR 17/1974, con allegata documentazione tecnica prevista dalla medesima normativa, comprensiva anche del Verbale di Urgenza redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ordinanza Sindacale .4 del 18.02.2022 con la quale si è vietato il transito della strada comunale Novella – Santa Calcagna;

VISTO il suddetto Verbale di Urgenza descrittivo delle cause e stato d'Urgenza, redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, nonché una computazione estimativa dei lavori ed un relativo quadro economico dell'importo complessivo di €. 120.000,00 per cui il Comune di Rocca San Giovanni ha richiesto il finanziamento.

TENUTO CONTO che in conseguenza della dichiarata Urgenza da parte del Comune di Rocca San Giovanni, e a seguito di un accertamento diretto nei luoghi interessati dalla frana effettuato da parte di personale tecnico dello Scrivente Servizio Regionale, osservata anche la limitrofa porzione di pendio pericolante a lato dell'avvenuto dissesto e più a monte della strada, non preso in considerazione dalla valutazione del Comune, questo Servizio del Genio Civile di Chieti ha elaborato una computazione dei lavori per un importo complessivo stimato da finanziarsi di €.215.000,00;

VISTA la nota Prot. RA/0122183/22 del 29.03.2022, indirizzata al Dirigente del Servizio Difesa del Suolo - DPE013 e al Direttore Regionale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE, per la richiesta di autorizzazione al finanziamento per l'intervento di urgenza ai sensi dell'art.2 della L.R. 17/74, come

modificato ed integrato dalla L.R. 36/2020, per l'intervento di messa in sicurezza e consolidamento frana in località Novella-Santa Calcagna nel Comune di Rocca San Giovanni (CH), per un importo complessivo stimato di €. 215.000,00;

CONSIDERATO che con la nota Prot. RA/0127472/22 del 31.03.2022, a firma del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo - DPE013, è stato autorizzato il finanziamento per l'intervento in oggetto, per una spesa complessiva di €. 200.000,00, sul Capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale, accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/005 del 28.01.2022;

OSSERVATO che è stato autorizzato un finanziamento per l'intervento in Oggetto, per una spesa complessiva di €. 200.000,00 e quindi per un importo inferiore di €. 15.000,00 rispetto alle predette valutazioni di questo Servizio del Genio Civile di Chieti, in conseguenza del quale si è reso necessario rimodulare il Quadro Economico approvato con Determina DPE017/67 del 30.06.2022, alla quale si rimanda nello specifico;

CONSIDERATO che con l'anzidetta Determinazione Dirigenziale DPE017/67 del 30.06.2022, con la quale si è proceduto anche alla Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Gruppo di Lavoro Interno, si è stabilita altresì apposita Determinazione a Contrarre, decidendo di procedere all'affidamento dei lavori, per le motivazioni in essa riportate, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., previa richiesta di preventivi/offerta da parte del RUP ad almeno 3 Operatori Economici iscritti nell'Elenco Operatori Economici con certificazione SOA, relativo al triennio 2022-2024 per gli affidamenti dei lavori, approvato con la Determinazione Dirigenziale DPE016/92 del 12.04.2022;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/70 del 20.07.2022, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo del 13.07.2022 dell'intervento di che trattasi per un importo complessivo finanziato di €200.000,00, di cui di € 147.533,86 per lavori a base d'asta ed € 1.983,77 per i costi per la sicurezza per un totale di €.149.517,63, oltre ad € 50.482,37 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che a seguito nota del 27.07.2022 del RUP con la quale, in ottemperanza alla Determinazione Dirigenziale DPE017/67 del 30.06.2022 di individuazione degli Operatori Economici da invitare, sono stati invitati 3 O.E. iscritti nella Categoria OS21 nell'elenco regionale Ambito Territoriale CHIETI-PESCARA, relativo al triennio 2022-2024, particolarmente specializzati ed attrezzati per i lavori sui versanti ed in parete per garantire la stabilità dei pendii;

TEBUTO CONTO che a seguito di acquisizione preventivi ed offerta migliorativa è stato individuato l'O.E. MAR APPALTI srl -S.S.150 Fraz. Val Vomano - Penna Sant'Andrea (TE), che ha complessivamente presentato il miglior preventivo con un ribasso del 20,00% sull'importo a base d'asta di € 147.533,86, per un importo netto dei lavori di €.118.027,09, oltre a costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di €.1.983,77, per complessivi €.120.010,86;

CONSIDERATO che a seguito del computo delle quantità delle lavorazioni previste nel Progetto Definitivo del 13.07.2022 e del preventivo offerto da MAR APPALTI srl con un ribasso percentuale sui lavori a base d'asta del 20% e le proposte migliorative riportate nella relazione generale, è stato determinato il nuovo quadro economico del Progetto Esecutivo dell'importo complessivo finanziato di €.200.000,00 ed approvato con Determinazione Dirigenziale DPE017/104 del 05.10.2022, alla quale si rimanda nello specifico;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/104 del 05.10.2022, con la quale sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., all'Impresa MAR APPALTI srl -S.S.150 Fraz. Val Vomano - Penna Sant'Andrea (TE) CF e P.IVA: 01591590672, i Lavori, per l'importo di

€. 120.010,86, di cui €.118.027,09 al netto del ribasso offerto del 20,00% ed € 1.983,77 per i costi della sicurezza, oltre ad IVA al 22% prevista per legge;

CONSIDERATO che con la stessa Determinazione DPE017/104 del 05.10.2022 è stato deciso, inoltre, di far fronte alla suddetta spesa per lavori di €. 120.010,86 a beneficio della citata MAR APPALTI srl, oltre relativa ad IVA al 22% pari ad €.26.402,39 all'ERARIO, per complessivi €.146.413,25 (oltre a quelle per l'incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs.vo 50/2016 di €. 2.990,35 e per il Contributo ANAC per €.30,00, per una somma complessiva da impegnare pari ad €. 149.433,60), con l'assunzione dei relativi impegni di spesa sul capitolo di bilancio regionale n° 152108/2 - U2.02.01.09.014 in quanto opere di difesa del suolo gestite direttamente dal Servizio del Genio Civile (di Chieti), ed accertate con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/005 del 28.01.2022, come esplicitata dalla richiamata nota Prot. RA/0127472/22 del 31.03.2022, del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013 con la quale si autorizza l'intervento di urgenza specificato in Oggetto;

VISTO il Contratto d'Appalto stipulato con l'anzidetta Impresa MAR APPALTI srl, con racc. n. 29 del 07.11.2022, con estremi telematici di registrazione Serie 1T Numero 5044 del 07.11.2022, con il quale si pattuisce che l'impresa affidataria dei lavori si obbliga a realizzare gli stessi per il sopra citato importo di €.120.010,86, di cui €. 118.027,09 per lavori al netto del ribasso del 20,00%% ed € 1.983,77 per i costi per la sicurezza, escluso IVA al 22%;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/121 del 22.11.2022, con la quale è stata approvata la Variante in corso d'opera inerente le modifiche al contratto dell'intervento riportato in Oggetto, nella quale è previsto un nuovo importo contrattuale per lavori di €. 141.801,44 al netto del ribasso d'asta offerto del 20%, oltre €. 1.807,38 per i costi per la sicurezza, per complessivi €. 143.608,82, per un incremento contrattuale di €. 23.597,96 (oltre IVA al 22%) pari al 19,66% in più rispetto all'importo originario di contratto, per una spesa complessiva comunque invariata a quella autorizzata e finanziata di €. 200.000,00 di cui al Progetto principale;

TENUTO CONTO che con la stessa Determinazione DPE017/121 del 22.11.2022 è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori previsti nell'anzidetta Variante in corso d'opera all'Impresa MAR APPALTI srl, ed è stato deciso, inoltre, di far fronte alla suddetta spesa incrementata per i lavori di €. 23.597,96 a beneficio della citata MAR APPALTI srl, oltre relativa ad IVA al 22% pari ad €.5.191,55 all'ERARIO, per complessivi €. 28.789,51 (oltre a quelle per l'incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs.vo 50/2016 di €. 590,83, per una somma complessiva da impegnare pari ad €. 29.380,34), con l'assunzione dei relativi impegni di spesa sul richiamato capitolo di bilancio regionale n° 152108/2 - U2.02.01.09.014;

CONSIDERATO quindi che in conseguenza delle suddette Determinazione DPE017/104 del 05.10.2022 e DPE017/121 del 22.11.2022, a beneficio dell'Impresa appaltatrice MAR APPALTI srl si riscontra una spesa per lavori impegnata, rispettivamente per €. 120.010,86 ed €. 23.597,96 per un totale di €.143.608,82, oltre alla relativa aliquota IVA al 22% all'ERARIO per €. 31.593,94, per complessivi €.175.202,76;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto inoltrata dall'impresa MAR APPALTI srl – S.S.150 Fraz. Val Vomano - Penna Sant'Andrea (TE), con pec del 24.11.2022, acquisita al protocollo dello Scrivente Servizio al nr. 0500132/22 in pari, con la quale si domanda l'autorizzazione al subappalto per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categ. OS21, per un importo stimato pari ad €. 81.416,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza, a favore dell'Impresa D'ORSINI SRL, con sede in Crognaleto (TE) Frazione Tottea n.snc - P.I. 01689890679;

TENUTO CONTO delle dichiarazioni riportate nella suddetta istanza del 24.11.2022 dell'impresa MAR APPALTI srl e della seguente documentazione ad essa allegata:

- Contratto di subappalto stipulato in data 14.11.2022 dalla MAR APPALTI srl con l'impresa D'ORSINI srl;
- Dichiarazioni dell'impresa D'ORSINI srl resa ai sensi dell'art.46 e art.47 del DPR 445/2000 in merito all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.;
- Visura CCIAA relativa all'impresa D'ORSINI srl;
- DURC dell'impresa D'ORSINI srl, con esito regolare con scadenza al 15.02.2023;
- Piano Operativo di Sicurezza POS dell'impresa D'ORSINI srl;

TENUTO CONTO che l'impresa MAR APPALTI srl all'atto dell'Offerta in sede di gara ha indicato, sia nel modello di autocertificazione denominato "All.2 Offerta O.E." che nel proprio DGUE, di voler subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria OS21 nei limiti consentiti dalla legge;

VISTO l'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, così come modificato dall'art. 49 della L. 29.07.2021 n.108 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, cosiddetto PNRR, ed in particolare l'abrogazione del limite percentuale che era previsto dal c.2, terzo periodo, del suddetto art.105;

VISTA la Legge 23.12.2021 n.238, cosiddetta Legge Europea, con la quale in aggiunta a quanto previsto dal suddetto art. 49 della L. 108/2021, ha definitivamente abrogato il comma 5 del citato art. 105, relativo al limite percentuale dell'importo del subappalto;

VISTA tutta la documentazione pervenuta in merito alla suddetta richiesta di subappalto e inerente le autodichiarazioni e le certificazioni rese dalla ditta subappaltatrice D'ORSINI SRL, con sede in Crognaleto (TE) Frazione Tottea n.snc - P.I. 01689890679, relative sia al possesso dei requisiti di carattere generale che alla qualificazione alla relativa categoria dei lavori OS21;

PRESO ATTO che il citato contratto di subappalto del 14.11.2022, dell'ammontare per un importo totale pari ad €. 81.416,00 a favore dell'Impresa D'ORSINI SRL, prevede l'esecuzione dei lavori rientranti nella categ. OS21, ovvero opere che hanno la funzione di garantire la stabilità dei pendii, quali le perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento dei terreni, la posa di reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate, le iniezioni per il consolidamento dei terreni e la risezionamento del profilo del terreno, oltre alle operazioni di allestimento e smantellamento del cantiere;

TENUTO CONTO che questo Servizio Regionale deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire il subappalto a seguito dell'istruttoria dell'istanza, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti previsti dal comma 4 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO l'art.10 comma 1 lett. d) della richiamata L. 238 del 23.12.2021 con il quale sono state apportate modificazioni all'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, ed in particolare sono stati soppressi le lettere a) e c) del comma 4 dell'anzidetto art.105, e modificata la lettera b) del medesimo comma 4;

CONSIDERATO pertanto, alla luce delle anzidette modificazioni della L.238/2021 che i soggetti affidatari dei contratti di cui al citato D.Lgs.vo 50/2016 possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore risulta essere qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (del medesimo codice contratti);
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

RISCONTRATO, per quanto sopra esposto, che sono rispettati i presupposti previsti dal comma 4 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016 così come aggiornato e modificato, in quanto;

- il subappaltatore D'ORSINI srl risulta essere qualificato nella relativa categoria OS21 e non si riscontrano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- all'atto dell'offerta dei lavori l'impresa appaltatrice MAR APPALTI srl, nel proprio DGUE, aveva dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria OS21;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- l'Impresa affidataria MAR APPALTI srl, nella citata istanza di autorizzazione di subappalto, ha dichiarato *“che non sussistono forme di controllo o di collegamento con l'impresa affidataria del subappalto, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile”*;
- il citato contratto di subappalto, stipulato in data 14.11.2022 dall'impresa aggiudicataria MAR APPALTI srl con la ditta subappaltatrice D'ORSINI srl, **NON PREVEDE COME VERRANNO CORRISPOSTI I PAGAMENTI**;
- **CHE MANCA LA COMUNICAZIONE E L'INDICAZIONE DEL CONTO DEDICATO** dell'impresa D'ORSINI srl, in ossequio agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;

VISTO il comma 13 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che:

“La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;*
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;*
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente”.*

TENUTO CONTO che, dalla documentazione pervenuta, risulta che l'Impresa D'ORSINI SRL, con sede in Crognaleto (TE) Frazione Tottea n.snc - P.I. 01689890679, ha un numero di addetti inferiore alle 10 unità e pertanto classificabile quel microimpresa;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25.12.2020 inerente le indicazioni in merito al comma 13 lett. a) dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016 in materia di pagamento diretto al subappaltatore e considerato che l'anzidetta Impresa D'ORSINI srl **NON HA MANIFESTATO** la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante e ne tantomeno si rinviene tale volontà nell'ambito del citato contratto di subappalto;

PRESO ATTO quindi che il pagamento all'impresa subappaltatrice dovrà essere effettuato direttamente da parte della Stazione Appaltante;

RITENUTO che **NON** sussistano motivi ostativi per negare l'autorizzazione alla suddetta richiesta di subappalto da parte dell'Impresa aggiudicatrice MAR APPALTI srl –S.S.150 Fraz. Val Vomano - Penna Sant'Andrea (TE), a favore dell'Impresa D'ORSINI SRL, con sede in Crognaleto (TE) Frazione Tottea n.snc - P.I. 016898906799, in quanto quest'ultima, stante alla sopra richiamata documentazione, risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d’Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi dell’art.37 c.1, lett. b) del D.Lgs.vo 33/2013;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio, e per quanto tutto sopra premesso ed espresso,

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
- 2) **di autorizzare, ai sensi dell’art.105 comma 4 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., l’impresa appaltatrice MAR APPALTI srl –S.S.150 Fraz. Val Vomano - Penna Sant’Andrea (TE)5 a subappaltare all’Impresa D’ORSINI SRL, con sede in Crognaleto (TE) Frazione Tottea n.snc - P.I. 016898906799, le lavorazioni relative al contratto dell’Intervento indicato all’Oggetto della presente Determinazione, e specificatamente l’esecuzione dei lavori rientranti nella categ. OS21 di cui al citato Contratto di subappalto stipulato in data 14.11.2022 tra e medesime imprese, per un importo dei lavori complessivo pari ad €. 81.416,00, I.V.A. esclusa;**
- 3) **di stabilire che i pagamenti verranno corrisposti nei confronti dell’impresa Subappaltatrice D’ORSINI SRL, con sede in Crognaleto (TE) Frazione Tottea n.snc - P.I. 016898906799 direttamente dalla Stazione Appaltante del Servizio del Genio Civile di Chieti, per le motivazioni richiamate in premessa;**
- 4) di richiedere dell’impresa subappaltatrice D’ORSINI srl, in ossequio agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010, l’indicazione del conto dedicato ai fini dei pagamenti che dovranno essere saranno corrisposti;
- 5) di precisare che l’impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016, ovvero che:
“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”

- 6) di dar atto, quindi, che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- 7) di specificare inoltre che:
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre all'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice;
- 8) che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi dell'art.37 c.1, lett. b) del D.Lgs.vo 33/2013.

L'Estensore
(A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)
firmato digitalmente